

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2011, n. 14

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. *(GU n. 34 del 27-8-2011)*

Titolo I PRINCIPI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 15 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la liberta' di concorrenza in condizioni di pari opportunita', il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla liberta' di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'.

Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 2

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 8 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato).
- 1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attivita' artigianali.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 3
Integrazione all'art. 9 della legge regionale 3/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 3/2003 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attivita' delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attivita' e' identificato mediante il codice Ateco delle attivita' economiche.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 4
Modifica all'art. 10 della legge regionale 3/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3/2003 le parole: «ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo» sono soppresse.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 5
Modifica all'art. 17 della legge regionale 3/2003

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 6

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 18 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18(Iscrizione all'Albo). - 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 17, l'impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L'Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l'artigianato competente la comunicazione concernente l'iscrizione all'Albo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura e' applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La Commissione provinciale puo' provvedere, altresì, all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 7

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 3/2003

1. Alla rubrica dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: «Denunce» e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: «denunciare» e' sostituita dalla seguente: «comunicare».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 8
Modifica all'art. 20 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3/2003, la
parola: «denunce» e' sostituita dalla seguente: «comunicazioni».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 9
Modifica all'art. 22 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 3/2003 le
parole: «le deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i
provvedimenti».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 10
Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 23 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal
seguente:

«Art. 23(Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Ai
trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione
della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla
cessazione dell'attivita' o alla perdita di uno dei requisiti di cui
agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della
comunicazione oltre il sessantesimo giorno;

b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione
non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa
all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attivita' o alla
perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione
della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attivita'
ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il
trentesimo giorno;

d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o
insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato da parte di impresa, consorzio o societa' consortile
non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 11

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 24 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Attività di estetista). - 1. L'attività di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all'art. 27.

2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 12

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 25 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Esercizio dell'attività di estetista). - 1. L'esercizio dell'attività di estetista e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare, da parte dell'interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo

Sportello unico per le attivita' produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

2. La sospensione e la cessazione dell'attivita' di estetista, il trasferimento della sede ed il subingresso nell'attivita' sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all'art. 27.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 13
Abrogazione dell'art. 26 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 26 della legge regionale 3/2003 e' abrogato.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 14
Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 27 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27(Regolamento comunale). - 1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attivita' di estetista, le modalita' di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonche' le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attivita' di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

c) la disciplina degli orari, la pubblicita' degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonche' l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali;

d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attivita', trasferimento di sede o subingresso nell'attivita' per cessione dell'azienda o per causa di morte;

e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attivita' emanati ai sensi dell'art. 32.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 15
Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 28 della legge regionale 3/2003 e' abrogato.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 16
Modifica all'art. 29 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 3/2003 le parole: «33, comma 2,» sono sostituite dalla seguente: «32».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e
semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 17
Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 31 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 31. (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. L'esercizio dell'attivita' di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.

2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attivita' in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), nonche' per la mancata affissione dell'avviso di cui all'art. 29, comma 3;

b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune ai sensi dell'art. 29.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate

ai Comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.»».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato)

Art. 18

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 32 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attivita'). - 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attivita' di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' e ne da' comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. Qualora l'attivita' di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita' dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 e' emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l'artigianato.».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 (disciplina dell'attivita' di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174)

Art. 19

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23/2009

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore, cosi' come definita dall'art. 2, comma 1, della l. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e' subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge medesima ed e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita' da presentare allo Sportello unico per le attivita' produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 (disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174)

Art. 20

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 23/2009

1. L'art. 6 della legge regionale 23/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Segnalazione certificata di inizio attività). - 1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'art. 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 (disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174)

Art. 21

Modifica all'art. 7 della legge regionale 23/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23/2009 le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2009, n. 23 (disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174)

Art. 22

Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 23/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio

attività' ai sensi della presente legge e per la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 8, comma 1, lettere f) e g);

b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 23

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato, ai sensi dell'art. 10, la segnalazione certificata di inizio attività' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché' interventi a favore della ricettività' diffusa)» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'art. 12» sono sostituite dalle seguenti: «registrata nella Banca dati di cui all'art. 9».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 24

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 37/2007

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«3. La denominazione di «ittiturismo», nonché' i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività', e' riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività' al Comune ai sensi della presente legge.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 37/2007 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. La denominazione di «pescaturismo», nonché' i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività', e' riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 25
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 37/2007 le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni».

2. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 26
Modifiche all'art. 5 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 le parole: «iscrizione all'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione alla Banca dati».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 dopo la parola: «fabbricati» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettera b)».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 27
Modifica all'art. 7 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 37/2007 le parole: «previste dal regolamento» sono soppresse.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 28

Modifica all'art. 8 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 29

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 37/2007

1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «elenchi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati regionale».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali.».

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un'attivita' agrituristica tra quelle individuate dall'art. 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l'identificazione dei limiti e delle tipologie di attivita' agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale.».

5. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1.».

6. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «l'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1».

7. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«6. La cancellazione dalla Banca dati e' effettuata:

a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui all'art. 15;

c) qualora l'operatore non abbia intrapreso l'attivita' entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attivita' agrituristica.».

8. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «L'iscrizione nell'elenco e' negata, ed ove concessa e' revocata,» sono sostituite dalle seguenti: «La registrazione nella Banca dati e' negata o cancellata,».

9. La lettera d) del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale

37/2007 e' abrogata.

10. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 e' inserito il seguente:

«7-bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio e' ubicata l'attivita' agrituristica, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1.».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 30

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 37/2007

1. L'art. 10 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Esercizio delle attivita' agrituristiche). - 1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche e' subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l'immobile destinato all'attivita' agrituristica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all'art. 9.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita'.

3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1.

4. Le variazioni delle attivita' devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all'art. 9.

5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

6. E' possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attivita', fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7.».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 31

Modifiche al Titolo III e all'art. 11 della legge regionale 37/2007

1. Nel Titolo III della legge regionale 37/2007 le parole: «pescaturismo e» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «di pescaturismo e» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le

parole: «di pescaturismo e» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

5. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio dell'attivita' ittaturistica e' subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attivita'. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita'.».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. E' istituita la Banca dati regionale dell'ittaturismo. La registrazione nella Banca dati e' effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 4.

4-ter. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4-bis.».

7. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «pescaturismo e» sono soppresse.

8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con le disposizioni».

9. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «e degli elenchi regionali nonche'» e le parole: «Il regolamento puo' altresì prevedere forme di immediato avvio delle attivita' delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.» sono soppresse.

10. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 e' abrogato.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittaturismo)

Art. 32

Inserimento dell'art. 11bis nella legge regionale 37/2007

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 37/2007 e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Attivita' di pescaturismo). - 1. E' istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati e' effettuata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del d.lgs. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittaturismo)

Art. 33

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 37/2007

1. L'art. 12 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Disposizioni per le attivita' di agriturismo e ittiturismo). - 1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attivita' agrituristiche:

a) le modalita' per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento della Banca dati di cui all'art. 9;

b) le modalita' per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all'art. 9;

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attivita' agricola e attivita' agrituristiche, nonche' i limiti massimi di ospitalita' e ristorazione in cui tale connessione e' ritenuta soddisfatta ai sensi dell'art. 4;

d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attivita' agricola ed agrituristiche e le modalita' di conteggio, nonche' i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'art. 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralita' dei fabbricati e degli spazi aperti, nonche' i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attivita' agrituristiche compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;

f) le modalita' e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 10;

g) i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende agrituristiche;

h) i periodi e le modalita' di apertura dell'attivita' agrituristiche;

i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attivita' ittituristiche:

a) le modalita', i limiti e le prescrizioni per l'espletamento delle attivita' di ittiturismo;

b) le modalita' per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attivita';

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attivita' di pesca e attivita' di ittiturismo, nonche' i limiti di ospitalita' e ristorazione in cui tale connessione e' ritenuta soddisfatta;

d) gli eventuali limiti massimi di ospitalita' e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attivita' di pesca;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonche' i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attivita' di ittiturismo;

f) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attivita' di ittiturismo;

g) le modalita' per la verifica della persistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attivita';

h) i criteri e le modalita' per la classificazione delle aziende di ittiturismo;

i) le modalita' e le soglie di apertura dell'attivita' di ittiturismo;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 34

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 37/2007

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 sono sostituite dalle seguenti:

«a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti;

b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attivita' corredata della relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorita' competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «nell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella segnalazione certificata di inizio attivita'».

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «del rilascio dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita',».

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'art. 12».

5. Alla lettera k) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 35

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 37/2007

1. Nella rubrica dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 le parole: «dell'autorizzazione» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 e' sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attivita' agrituristica e' revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 10;

b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, piu' periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 e' inserito il seguente:

«2-bis. L'esercizio dell'attivita' di ittiturismo e' revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 11;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, piu' periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.».

4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 e'

sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di revoca e' comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell'aggiornamento della Banca dati regionale di cui all'art. 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 36

Modifica all'art. 16 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 37/2007 le parole: »con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate» sono soppresse.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

Art. 37

Modifica all'art. 21 della legge regionale 37/2007

1. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 37/2007 e' abrogato.

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 38

Semplificazione amministrativa in agricoltura

1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali e' ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di

assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalita' di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Art. 39

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «competente e, per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche, valido nell'ambito territoriale della medesima Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 e' abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «acquisire l'idoneita'» sono sostituite dalle seguenti: «esercitare l'attivita'».

4. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «presso la propria Provincia» e le parole: «Tale ultima possibilita' e' esercitabile anche dagli accompagnatori turistici.» sono soppresse.

5. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 e' sostituito dal seguente:

«4. Per l'esercizio dell'attivita' gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la professione una comunicazione di inizio attivita'.».

6. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 e' abrogato.

7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 e' abrogato.

8. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di

riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del decreto legislativo 391/1991» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Art. 40

Modifica all'art. 5 della legge regionale 44/1999

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 44/1999 e' abrogata.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Art. 41

Modifica all'art. 9 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 44/1999 le parole: «d.P.R. 13 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «d.lgs. 206/2007».

Capo III

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Art. 42

Modifica all'art. 10 della legge regionale 44/1999

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 44/1999 e' abrogata.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Art. 43

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 44/1999 le parole: «entro il 30 settembre di ogni biennio» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale».

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 44/1999 e' abrogato.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 44

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 2/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: «ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 45

Modifica all'art. 20 della legge regionale 2/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: «nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 46

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'abitazione di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'unità abitativa ove dimorano stabilmente nei periodi di apertura della struttura».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

1-ter. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 47

Modifica all'art. 24 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «a cinque mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi consecutivi».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 48

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «a cinque mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi consecutivi».

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l'assoggettabilita' alla classificazione di cui all'art. 48, comma 3.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 49

Modifica all'art. 27 della legge regionale 2/2008

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 50

Modifica all'art. 49 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 51

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «attivita'».

2. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 52

Sostituzione dell'all'art. 56 della legge regionale 2/2008

1. L'art. 56 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Segnalazione certificata di inizio attivita'). - 1. Per l'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 25, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione e' inviata al Comune ove e' ubicata la struttura.

2. Oltre all'attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso:

a) per le strutture ricettive:

1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

2) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attivita' e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;

3) del nulla osta igienico-sanitario e delle certificazioni relative all'impianistica e in materia di sicurezza;

4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilita' civile verso i clienti di cui all'art. 42;

b) per le strutture balneari:

1) dei requisiti di cui alla lettera a);

2) della concessione demaniale marittima.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attivita', laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione e' inviata al Comune ove e' ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attivita', nonche' nelle comunicazioni e' resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La segnalazione certificata di inizio attivita' abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la segnalazione consente altresì le attivita' di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all'art. 12, comma 2.

6. La segnalazione certificata di inizio attivita' abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatariе, e' comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalita' previste dallo specifico

regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 53

Modifiche all'art. 57 della legge regionale 2/2008

1. Nella rubrica dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «della autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività».

2. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sospende l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività».

3. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 54

Modifiche all'art. 58 della legge regionale 2/2008

1. Nella rubrica dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Revoca della autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Revoca dell'attività».

2. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge e' revocato dal Comune qualora:».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «attività».

4. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività» sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 55

Modifica all'art. 59 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione e' revocata» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune adotta i provvedimenti definitivi di cessazione dell'attività».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 56

Modifica all'art. 62 della legge regionale 2/2008

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e» sono soppresse.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 57

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sprovvisto della relativa autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in mancanza della segnalazione certificata di inizio attivita'».

2. Il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«6. Sono obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, che non abbiano posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l'adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i clienti di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, che, nonostante l'intimazione del titolare di cui al comma 6, non adeguino o non sostituiscano caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 58

Modifica all'art. 64 della legge regionale 2/2008

1. Il comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«4. Il titolare di bed & breakfast e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.200,00 qualora non dimori stabilmente nell'unita' abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonche' non rispetti le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 ter.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

Art. 59

Modifica all'art. 66 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 2/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sprovvisto della relativa autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in mancanza della segnalazione certificata di inizio attivita'».

Capo V

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Art. 60

Modifica all'art. 14 della legge regionale 28/1997

1. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «se residenti in Liguria ovvero» sono soppresse.

Capo V

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Art. 61

Modifica all'art. 16 della legge regionale 28/1997

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Capo I

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico)

Art. 62

Modifica all'art. 3 della legge regionale 12/1998

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «per i tecnici residenti nel proprio territorio» sono soppresse.

1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Norme finali e transitorie

relative

alla disciplina dell'agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 37/2007 come sostituito dall'art. 33 della presente legge.

2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell'ittiturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 37/2007 come sostituito dall'art. 33 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio.

5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 9 della legge regionale 37/2007 sono registrati d'ufficio nella Banca dati regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 9 della legge regionale 37/2007 come modificato dall'art. 29 della presente legge.

6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all'art. 10 della legge regionale 37/2007 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2011

Burlando

(Omissis)